

n. 8924/12 R.G.

SENTENZA

N° 3364

DEP. 16 OTT 2015

CRON. 1378

REP. 5616



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

*oggetto: Cause
in materia di
rapporti societari*

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti Magistrati:

- dott.ssa Liliana Guzzo .. - Presidente
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.
- dott. Luca Boccuni - Giudice

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8924/12 R.G.

DA

A _____, con gli avv.ti

- ATTRICE -

CONTRO

B _____, con gli avv.ti

- CONVENUTA -

C

- CONVENUTA CONTUMACE -

Zanon

OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari

CONCLUSIONI

come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 4 marzo 2015

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A ha convenuto in giudizio **C** e **B**, esponendo i fatti di seguito riassunti.

D, in proprio e quale procuratore dell'odierna attrice, aveva sottoscritto con **B** in data 21.12.2005 l'"accordo quadro" (v. doc.2) con il quale, sul presupposto che la predetta deteneva in **E** – azienda operante nel campo dell'igiene ambientale – una partecipazione pari a circa il 25% del capitale sociale e che sarebbe divenuta titolare della maggioranza delle quote di tale società (sia per effetto della sottoscrizione della quota del 20% a titolo di aumento di capitale, sia dell'acquisto di una ulteriore partecipazione del 12% elevabile al 17% dal socio **F**.) si impegnava a cedere la totalità di dette quote ad una costituenda *newCo* partecipata da **B**, interessata ad investire nel settore; con detto accordo **B**, dal canto suo, si impegnava a mettere a disposizione di **A** le somme necessarie sia per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, nell'importo di euro 4.000.000,00, sia, in misura proporzionale alla propria partecipazione nella *newCo*, al pagamento dell'acquisto delle ulteriori quote.

A sottoscriveva quindi l'aumento di capitale riservatole per l'importo di euro 4.000.000,00, messe a disposizione da **B**, ed acquistava da **F** la proprietà del 16,77% del capitale sociale di **E** (doc.4).

Con scrittura privata del 16.6.2006 (doc.5) – anche ricognitiva delle obbligazioni assunte con il ridetto accordo quadro e con la scrittura privata del 29.3.2006 (doc.6), tra cui la cessione dell'intero

capitale sociale della *newco* C a A ed il trasferimento di tutte le quote di E detenute da A ad C - B si obbligava ad acquistare l'intero capitale sociale di € (pari ad euro 10.000,00) ed altresì l'intera partecipazione dell'odierna attrice in E, direttamente o tramite società controllata, per il prezzo di complessivi euro 11.365.000,00.

Le parti convenivano, quanto al pagamento del prezzo, che

- a) euro 4.000.000,00 erano già stati pagati a A mediante la corresponsione di tale somma per consentire alla predetta la sottoscrizione dell'aumento di capitale di E;
- b) euro 3.365.000,00 dovevano essere versati a F entro il 1.9.2013, a liberazione degli obblighi di pagamento assunti da A nel contratto di cessione di quote (doc.4); qualora A prima di tale data avesse già provveduto ad eseguire in tutto o in parte il pagamento dovuto a F, un importo pari a quanto pagato a F sarebbe stato pagato da B a A in cinque rate uguali e consecutive la prima delle quali al momento della conferma dell'avvenuto pagamento a F, le altre dopo ogni anno dalla prima ma non oltre il termine del 1.9.2013;
- c) i restanti euro 4.000.000,00 sarebbero stati versati a A alle medesime date di cui al punto b).

B si obbligava inoltre a consegnare a F la garanzia bancaria di euro 3.365.000,00 prevista dal contratto di cessione (doc.4), a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti da

A

L'odierna attrice con atto del 22.6.2006 (doc.7) cedeva l'intero capitale sociale di C a

H

(società neocostituita proprio per dare esecuzione tramite B agli obblighi assunti con l'accordo quadro); con altro atto in pari data (doc.8) cedeva ad C l'intera sua partecipazione in E per il prezzo di euro 11.365.000,00, da pagarsi alle scadenze e con le modalità previste nella scrittura privata del 16.6.2006 (doc.5).

L'efficacia di quest'ultimo atto di cessione veniva sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci (art.4 doc.8), del cui avveramento si dava atto nel verbale del c.d.a. di E del 30.8.2006 (doc.9).

Con raccomandata del 30.1.2008 F tramite il proprio legale, aveva comunicato a A di avere percepito il pagamento del prezzo delle quote di trasporti E cedute alla predetta, con conseguente estinzione, per avvenuto adempimento, del debito e, per l'effetto della garanzia fideiussoria (doc.12). Nella specie il pagamento era avvenuto mediante il dissequestro e la consegna a F dei certificati obbligazionari sequestrati in via preventiva nell'ambito del procedimento penale a carico, tra gli altri, di D A (doc.10).

L'attrice, rammentate ulteriori vicende giudiziarie, civili e penali, che hanno interessato le parti in causa, anche mediante rinvio ai documenti prodotti in causa, tra cui il fallimento di I (già E) con sentenza del Tribunale di Padova n.132/2010, lamenta l'inadempimento agli impegni assunti di B quale "acquirente indiretto" della partecipazione in E sul presupposto di essere creditrice nei confronti della stessa dell'importo di euro 7.365.000,00, ha chiesto, nel merito:

- in via principale, che venga accertato l'accordo simulatorio, per interposizione fittizia fra B (interponente), I (interposto) e A (terzo contraente) "a fronte del quale ogni diritto ed obbligo derivante dal contratto di acquisto del pacchetto di controllo E (id est E) è stato assunto fra B, reale dissimulato acquirente, e A i.", con conseguente condanna di B a pagare a A la somma di euro 7.365.000,00 "quale prezzo convenuto accettato e promesso da B stessa, oltre ad interessi convenzionali pari all'Euribor trimestrale aumentato di 1 punto percentuale dal 31/01/2008 al saldo effettivo";
- in subordine ovvero in via alternativa e/o concorrente, che venga accertata, ai sensi dell'art.2497 c.c., la responsabilità della controllante B in ordine al mancato assolvimento degli impegni finanziari necessitati dall'assunzione dei debiti dalla stessa

- controllante contratti, con conseguente condanna di **B** al risarcimento dei danni nella misura di euro 7.365.000,00 "quale obbligo assunto da **B** a mezzo della propria controllata **C**, oltre ad interessi convenzionali pari all'Euribor trimestrale aumentato di 1 punto percentuale dal 31/01/2008 al saldo effettivo.";
- in via di ulteriore subordine ovvero in via alternativa e/o concorrente, che venga accertata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. la responsabilità di **B** "per lesione della tutela aquiliana del credito e per lesione del legittimo affidamento dell'attrice, il cui consenso all'operazione di cessione è stato ingenerato dall'assicurazione delle coperture finanziarie ad opera di **B**" con conseguente condanna di **B** al risarcimento dei danni nella misura di euro 7.365.000,00 quale credito insoluto, oltre ad interessi convenzionali pari all'Euribor trimestrale aumentato di 1 punto percentuale dal 31/01/2008 al saldo effettivo;
 - in via di ulteriore successivo subordine ovvero in via alternativa e/o concorrente, che venga accertato che **B** è tenuta a finanziare **C**, con conseguente condanna di **C** al pagamento della somma di euro 7.265.000,00, oltre ad interessi convenzionali pari all'Euribor trimestrale aumentato di 1 punto percentuale dal 31/01/2008 al saldo effettivo;
 - in via di estremo subordine ovvero in via alternativa e/o concorrente che venga accertato l'indebito arricchimento di **B** in conseguenza dell'illegittima liberazione di **B** dall'obbligo fideiussorio, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni nella misura della corrispettiva diminuzione patrimoniale nella somma di euro 3.365.000,00, oltre ad interessi convenzionali pari all'Euribor trimestrale aumentato di 1 punto percentuale dal 31/01/2008 al saldo effettivo.

B si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare l'intervenuta transazione tra **A** e **B**, unitamente ad altri soggetti, in data 9.6.2009, di ogni vertenza connessa all'acquisto del controllo societario di **E**, con conseguente effetto liberatorio di **B** la ogni obbligazione; ha quindi contestato la fondatezza nel merito delle

comande attoree chiedendone il rigetto o, quanto alle domande proposte in via subordinata, declaratoria di inammissibilità.

È, pur a seguito di regolare notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.

In sede di prima udienza il procuratore dell'attrice disconosceva le sottoscrizioni riferite all'attrice stessa ove apposte su atto che non fosse corrispondente all'atto di transazione che produceva quale doc.26 e disconosceva la conformità della copia della transazione prodotta dalla convenuta sub doc.1; assumeva inoltre che l'accordo di cui alla transazione non era stato adempiuto sicché era stato risolto e produceva a riprova del proprio assunto i docc27 e 28. Il procuratore di B dichiarava di volersi avvalere del documento prodotto in copia e chiedeva termine per produrre l'originale; contestava altresì la conformità agli originali delle copie prodotte sub docc.27 e 28 dall'attrice.

Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art.183, sesto comma, c.p.c.; in allegato alla prima memoria il procuratore dell'attrice depositava originale dell'atto di transazione (doc.5), del quale era disposta la custodia in cassaforte.

Avverso tale atto l'attrice all'udienza del 23.10.2013 proponeva querela di falso, prospettando un riempimento abusivo *absque pactis*; il Giudice istruttore, con ordinanza del 9/14.4.2014, non autorizzava la proposizione della querela, rigettava le istanze di emissione di ordinanze ex artt.183 *bis* e *ter* c.p.c., formulate in via preliminare nelle conclusioni dell'atto di citazione e, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto documentale fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio omessa ogni istruttoria sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4.3.2015, concessi i termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.

La domande attoree vanno rigettate, in quanto **A** non può vantare alcun credito nei confronti di **B**, per le ragioni di seguito esposte.

Con "atto di transazione e di accordo" del 9.6.2009, **A**, il marito **D**, **L** (in persona del l.r.p.t. **D**), **E** (in persona del l.r.p.t. **M**), **I** (già **E**, in persona del l.r.p.t. **N**), **O** (in persona del l.r.p.t. **N**), **P** (in persona del l.r.p.t. **N**) e **N** hanno transatto varie controversie pendenti, puntualmente indicate nelle premesse dell'atto, "tra loro collegate e connesse, traendo origine dai medesimi fatti", ossia, in estrema sintesi, gli accordi tra **A** e **B** per cui quest'ultima avrebbe dovuto acquistare il controllo societario di **E** ed **D** assumere mansioni di spicco nella governance di **E** la cessione da parte di **A** delle proprie quote di **E** ad **C** al prezzo di euro 11.365.000,00 "del quale rimarrebbe un saldo da pagare pari a € 7.365.000,00" (v. pag.2 transazione). Inoltre, con l'atto in questione, **A** ed **D** hanno liberato **B** da ogni obbligazione conseguente i contratti aventi ad oggetto l'acquisto delle quote di **E** (divenuto **I**).

Il documento è stato prodotto in originale dalla convenuta **B** (v.doc.5), a fronte del disconoscimento effettuato dall'attrice della conformità della copia allegata alla comparsa di costituzione e risposta (doc.1).

Il Collegio condivide la decisione del Giudice istruttore di non autorizzare la proposizione della querela di falso proposta dall'attrice avverso il doc.5.

A sostegno della querela **A** assumeva infatti che detta transazione non sarebbe mai stata sottoscritta da **B** e che "la prova della fondatezza della falsità e dell'abusivo riempimento della scrittura attraverso la sottoscrizione del legatario rapp.te di **B**, è nelle stesse dichiarazioni della convenuta che nega l'esistenza del documento che poi afferma di avere sottoscritto".

Tale allegazione, risolvendosi in un'interpretazione delle affermazioni contenute negli scritti

difensivi della convenuta, da quest'ultima efficacemente contrastata nella memoria 27.11.2013, non integra un'idonea indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che la querela di falso deve contenere a pena di nullità.

Più precisamente, l'attrice ha sostenuto che " **B** dichiara di non aver firmato (l'atto di transazione) e ne nega anche l'esistenza con missiva del proprio legale rappresentante il 30.07/2010 (doc.28)".

In realtà, con la lettera del 30.7.2010, il legale rappresentante di **B**, in risposta alla contestazione del legale di **A** ed **D** circa "il mancato adempimento degli obblighi assunti con l'accordo transattivo del giugno 2009" (v. doc.27 fascicolo di parte attrice) ha scritto "Riscontriamo la sua del 5 luglio 2010 (ricevuta il 21 luglio 2010) solamente per contestare l'esistenza di un qualsiasi che ci veda parte in rapporti con i suoi assistiti".

Il legale rappresentante di **B** ha quindi negato di essere parte dell'accordo transattivo e non l'esistenza del documento o la sottoscrizione da parte sua della transazione.

Quanto di seguito esposto vale da un lato a confermare il giudizio di inammissibilità della querela di falso, dall'altro a rendere evidente l'infondatezza della pretesa attorea, proprio in ragione del contenuto dell'atto denominato "di transazione ed accordo".

Di tale atto sono infatti parti esclusivamente i soggetti sopra indicati (**I A**, il marito **D**, **L**, **C**, **I**, **O**, **P** e **N**), che l'hanno concluso al fine di giungere ad una "composizione stragiudiziale delle controversie insorte, ed insorgenti ... coinvolgenti le suddette parti e le società dai medesimi partecipate, possedute e/o amministrate".

B, invece, che con la transazione non ha assunto alcuna obbligazione, non è parte della stessa, bensì beneficiaria della liberazione da parte di **A** ed **D** o "da ogni e qualsiasi obbligazione" derivante dai contratti aventi ad oggetto l'acquisto delle quote di **E** (v. art.5 transazione).

Ed infatti, coerentemente con il fatto che della transazione **B** non è parte, la stessa non ha sottoscritto l'atto in tale qualità, ma "Per presa visione" ed in un momento successivo (e ciò spiega perché l'attrice è in possesso di una copia della transazione non ancora sottoscritta da **B**).

L'estinzione dell'obbligazione, conseguente alla dichiarazione di liberazione, non è condizionata all'adempimento delle obbligazioni della transazione previste in capo alle parti della stessa, in quanto la lettera dell'art.5 della transazione è sul punto inequivoca poiché prevede espressamente l'effetto liberatorio con la firma dell'atto ("i **A** e **D** ...con la firma della presente dichiarano di liberare integralmente il **B** ")

Sotto altro profilo, del pari rilevante ai fini dell'efficacia della remissione, vale osservare che **B** non si è opposta alla liberazione, come si desume dal fatto che ha sottoscritto l'atto "Per presa visione".

Sussistono del pari elementi gravi, precisi e concordanti che consentono di affermare che la conoscenza dell'avvenuta remissione e la sottoscrizione dell'atto da parte di **B** sono anteriori alla contestazione dell'adempimento delle obbligazioni contenute nella transazione da parte dei legali di **A** e **D** ed alla "formalizzazione" della risoluzione dell'accordo ricevuta in data 21.7.2010 (doc.27).

Ciò è rilevante nella prospettiva di ritenere tale contestazione idonea a privare di efficacia la remissione, in quanto non ancora pervenuta a conoscenza del debitore.

Proprio la transazione, nel prevedere la riservatezza dell'atto, autorizzava **N** ad esibirne copia a **B** al fine di poter perfezionare l'atto di acquisto delle quote di **Q** (v. art.16 della transazione).

Poiché la cessione delle quote di **Q** (nel frattempo cedute da **B** e **R**) è avvenuta in data 19.6.2009 è logico ritenere che, proprio in ragione della previsione di cui all'art.16 dell'"atto di transazione e accordo" del 9.6.2009, altrimenti priva di significato, tale atto, contenente altresì la previsione di liberazione di **B** sia stata esibita a **B** stessa e dalla medesima sottoscritta precedentemente a tale data e, quindi, oltre un anno prima la contestazione di

inadempimento.

Per quanto sopra esposto le domande di pagamento o risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti di **B** non possono trovare accoglimento. Anche la domanda di condanna di **C** al pagamento della somma di euro 7.265.000,00, quale conseguenza dell'accertamento che **B** "tenuta a finanziare **C** ... delle somme garantite e necessarie a far fronte ai debiti contratti dalla controllante per mezzo della controllata" è da ritenersi infondata, per difetto del presupposto, considerato che, come ampiamente illustrato, con l'atto del 9.6.2009 **A** ha liberato **B** da ogni e qualsiasi obbligazione conseguente i contratti aventi ad oggetto l'acquisto delle quote di **E**.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa proposta da **A** nei confronti di **C** e **B**,
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna **A** a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in euro 47,79 per anticipazioni ed in euro 28.720,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Venezia, 6 ottobre 2015

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Giudice estensore

[Handwritten signature]

ELISABETTA BELLEMO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
06 OTT. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

[Handwritten signature]